

- 2) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione europea, nell'ambito di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro privato riguardante il pagamento di un'indennità di licenziamento, il cui pagamento da parte del datore di lavoro non è dovuto in virtù del diritto nazionale, come descritto nella prima questione, ma quando ciò risulta essere contrario al principio generale di diritto dell'Unione di non discriminazione in ragione dell'età, il fatto che un giudice danese effettui un bilanciamento di tale principio e del suo effetto diretto con il principio di certezza del diritto e il principio ad esso correlato di tutela del legittimo affidamento e che, in seguito a tale bilanciamento, giunga alla conclusione che il principio di certezza del diritto debba prevalere sul principio di non discriminazione in ragione dell'età, con la conseguenza che il datore di lavoro non è tenuto ai sensi del diritto nazionale a corrispondere un'indennità di licenziamento. Si chiede inoltre di chiarire se la circostanza che il lavoratore possa, se del caso, chiedere allo Stato il risarcimento del danno per l'incompatibilità della legislazione danese con il diritto dell'Unione abbia ripercussioni sulla questione se tale bilanciamento possa essere effettuato.

Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dallo Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commissione

(Causa C-447/14 P)

(2014/C 421/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (rappresentante: A. Kerkmann, avvocato.)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione (¹) e, qualora la Corte ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente sul merito della causa, annullare la decisione della Commissione del 25 aprile 2012, relativa all'aiuto di stato SA.25051 (C-19/2010, ex NN 23/2010) — a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dello Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, notificata con il numero C(2012) 2557 def., e di dichiarare che la Commissione sopporterà tutte le spese del presente grado di giudizio nonché del giudizio dinanzi al Tribunale;
2. in subordine, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda il proprio ricorso in sostanza sui seguenti motivi:

Il Tribunale ha qualificato a torto come aiuto di Stato il finanziamento di una riserva per epizootie mediante il versamento di contributi da parte dei soci del ricorrente, in quanto ha ritenuto che questo dovesse essere qualificato come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con riguardo all'attività di mantenimento di una riserva per epizootie nel proprio territorio di competenza. È pur vero che il Tribunale parte, a giusto titolo, dalla premessa secondo la quale le attività che si ricollegano all'esercizio di pubblici poteri non presentano un carattere economico che giustifichi l'applicazione delle regole di concorrenza previste dal TFUE. Il Tribunale precisa altresì a giusto titolo che è necessario esaminare separatamente ciascuna attività del ricorrente per verificare se si tratti di un'attività dei poteri pubblici. Tuttavia, esso conclude a torto che il mantenimento di una riserva per epizootie non si ricollega all'esercizio di pubblici poteri, ma costituisce un'attività economica che qualifica il ricorrente nel complesso come impresa.

Constatando che non è sorto alcun costo netto per il ricorrente per il mantenimento delle riserve per epizoozie, il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione delle sentenze. Inoltre, il Tribunale ha omesso di esaminare le prove del ricorrente che dimostrano come sia esclusa la sovvenzione incrociata mediante contributi di attività economiche.

Contrariamente alla posizione del Tribunale, il mantenimento di una riserva per epizoozie, inclusa l'organizzazione e il finanziamento della stessa da parte del ricorrente, costituisce un servizio di interesse economico generale (SIEG). Di conseguenza, la sentenza impugnata viola l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale, anche constatando, da un lato, che il ricorrente ha percepito un vantaggio poiché i criteri di cui alla sentenza *Altmark* ⁽²⁾ non erano soddisfatti e dall'altro lato, che i contributi che sono stati utilizzati per la bonifica dei siti contaminati costituiscono aiuti di Stato, ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, il Tribunale, constatando che il ricorrente non avrebbe potuto sollevare la censura relativa alla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, senza rimettere in questione l'inquadramento SIEG da parte della Commissione, ha violato l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

⁽¹⁾ ECLI:EU:T:2014:676

⁽²⁾ Sentenza *Altmark*, C-280/00, EU:C:2003:415.